



COMUNE DI CERVICATI

(PROVINCIA DI COSENZA)

ORDINANZA N° 7/2020

Del Registro delle Ordinanze

Prot. n. 1727

IL SINDACO

Visto lo stato di contagio da coronavirus – COVID/19 in cui versa, in questo periodo, tutto il territorio nazionale, che, stante ai continui aggiornamenti dei mass-media, negli ultimi giorni ha assunto connotazioni sempre più preoccupanti;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto il D.L. del 23.02.2020 n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui in ultimo quelli del 9 e 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative dei precedenti D.L., recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 3/2020, n. 4/2020, n.5/2020 e n. 12 del 20 Marzo 2020, recante *Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 Marzo 2020, *ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*;

Preso Atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali e dell'estensione delle prescrizioni cautelative e contenitive a livello nazionale;

Viste, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Campania emanate in data 15.03.2020 con le quali si è disposta la “chiusura” dei Comuni di Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina, dai quali vengono acquistati e qui commercializzati, alcuni prodotti, soprattutto caseari;

Considerato che anche in Calabria inizia a diffondersi il contagio da COVID – 19, con aumenti progressivi, costanti e preoccupanti in termini di percentuali;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria emanate in data 17.03.2020 con le quali si è disposta la “chiusura” dei Comuni di Montebello Jonico e San Lucido;

Atteso che tutti gli epidemiologi concordano sul fatto che i prossimi giorni saranno cruciali per l'evolversi del contagio da COVID - 19;

Rilevato che gli appelli sinora lanciati alla cittadinanza per rimanere in casa ed evitare possibili situazioni di contagio non sono stati pienamente rispettati;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Viste, in merito, le proprie precedenti Ordinanze;

Ritenuto, quindi, di imporre alla cittadinanza ulteriori limitazioni in merito, in linea con la normativa nazionale;

Visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020 recante "Misure di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Visti, infine, gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed in ottemperanza ai dettami ministeriali e regionali, nonché ad integrazione delle precedenti proprie Ordinanze emanate in materia, l'attuazione delle seguenti disposizioni:

1. Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 sull'intero territorio di Cervicati è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione;
2. Ai sensi della presente Ordinanza si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicitarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;
3. Per acquisti di farmaci le uscite vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, osservando le regole della distanza di sicurezza stabilite dalla normativa nazionale, utilizzando i dispositivi di protezione individuale;
4. Per esigenze relative ai medici di base, attenersi alla normativa ministeriale, previo appuntamento telefonico con il proprio medico di riferimento;
5. La spesa è consentita solo nel territorio del Comune di Cervicati. Inoltre, lo stesso nucleo familiare può fare la spesa una sola volta al giorno, per massimo 3 volte settimanali e nel numero di una persona a famiglia. È possibile recarsi presso gli esercenti dei paesi immediatamente più vicini, solo nel caso si abbia bisogno di alimenti necessari ed introvabili negli esercizi commerciali del paese;
6. L'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
7. È vietato circolare a piedi in due o più persone; le passeggiate possono essere effettuate singolarmente e nell'immediata vicinanza del proprio domicilio;
8. È vietato sostare in piazza o in spazi pubblici dell'intero territorio comunale, senza giusta motivazione;
9. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale;
10. Sono consentite le uscite nei poderi di proprietà per lavori stagionali indifferibili, per stretta necessità e qualora tali lavori necessitano di più di una persona si fa obbligo di rispettare le distanze interpersonali di almeno un metro evitando di creare assembramenti;

11. Le esigenze dei propri animali da affezione devono essere espletate in prossimità del proprio domicilio, e comunque nel raggio di 30 metri, avendo cura di raccogliere adeguatamente le deiezioni, utilizzando appositi guanti e sacchetti e, in generale, di tenere puliti i luoghi del bisogno;
12. Che tutte le attività esercenti nel Comune di Cervicati facciano rispettare quanto sancito dai D.P.C.M., chiusura alle ore 18.00 e restare chiuse domenica per l'intera giornata, distanze interpersonale di almeno un metro, uso delle mascherine, uso dei presidi igienizzanti per le mani, uso dei guanti monouso durante l'acquisto e prestare molta attenzione al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi;
13. A chiunque, residente nel Comune di Cervicati, è fatto divieto assoluto recarsi nei comuni limitrofi, eccezion fatta per motivi di lavoro, motivi di salute o per assistere un proprio caro anziano o diversamente abile.;
14. Utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione quando si entra presso tutti gli uffici pubblici;
15. Sono sospese tutte le attività edilizie, fatto salvo per situazioni di comprovata emergenza (rottura tubazioni, fogna, guasti elettrici e simili) e lavori rientranti nella casistica di attività libera ed eseguiti in economia. Resta fermo l'obbligo di informare tempestivamente l'Ufficio Tecnico Comunale;
16. Dal 17 marzo 2020, chiunque abbia frequentato per qualsiasi motivo il territorio del Comune di San Lucido e Montebello Jonico o sia venuto in contatto con i soggetti positivi al Covid-19, nei quattordici giorni precedenti, dovrà porsi in quarantena obbligatoria presso la propria abitazione, per 14 giorni dalla data dell'ultima frequentazione o contatto, dandone opportuna comunicazione alle autorità locali e sanitarie;
17. Dal 15 marzo 2020, chiunque abbia frequentato per qualsiasi motivo i territori dei Comuni di Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina o sia venuto in contatto con i soggetti positivi al Covid-19, nei quattordici giorni precedenti, dovrà porsi in quarantena obbligatoria presso la propria abitazione, per 14 giorni dalla data dell'ultima frequentazione o contatto, dandone opportuna comunicazione alle autorità locali e sanitarie;
18. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza;
19. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

DEMANDA

- Alle forze dell'Ordine per l'attuazione, la verifica ed il monitoraggio delle disposizioni impartite con la presente Ordinanza.

DISPONE CHE

- La presente Ordinanza esplica efficacia dal 21.03.2020 fino al 3 aprile 2020, nel rispetto di diverse disposizioni ministeriali e/o regionali e salvo eventuali proroghe per disposizioni di legge;
- La presente Ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, affissa nelle forme di rito sugli appositi spazi e trasmessa a: Stazione dei Carabinieri di San Marco Argentano; Prefettura di Cosenza; Regione Calabria - Protezione civile

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 21 marzo 2020



Il Sindaco
(f.to Dott. Gioberto Filice)